



Decisione n. 1686 del 27 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 3 giugno 2019, in relazione all'istanza di correzione della decisione n. 1530 del 10 aprile 2019, concernente il ricorso n. 1773, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. Nel corso della seduta dell'11 marzo 2019 questo Collegio ha assunto la decisione n. 1530, pubblicata il successivo 10 aprile 2019, con la quale ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente, dichiarando l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente medesimo la somma di 53.248,03 euro, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo. Tale importo è stato determinato prendendo a base l'investimento complessivo oggetto delle doglianze del Ricorrente, *“da quantificarsi in € 73.020,00 euro, corrispondente a quanto corrisposto per l'acquisto delle azioni per effetto di operazioni non interessate da prescrizione, da cui va tuttavia detratto il valore attuale delle stesse azioni (22.344,00 euro, per n. 4.704 azioni all'ultimo prezzo utile fatto registrare sull'HI-MTF di 4,75 euro per azione) e le*

*somme incassate a titolo di dividendo per le medesime azioni (come sopra detto, 724,75 euro), per un totale di 49.951,25 euro che, rivalutato trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore, si attesta a 53.248,03 euro. Sulla detta somma rivalutata spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo”.*

Avendo accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Intermediario resistente, il Collegio ha quantificato il danno subito dal Ricorrente prendendo a base la quota parte dell’investimento complessivo non interessata da prescrizione, detraendo poi dall’importo così ricavato il valore attuale dei titoli e i dividendi percepiti nel tempo dal Ricorrente “*pro quota*”, ovverosia con riferimento alle sole operazioni d’investimento non interessate dall’eccepita prescrizione. In data 10 aprile 2019 la decisione è stata comunicata al Ricorrente e all’Intermediario.

Con nota dell’8 maggio 2019, l’Intermediario ha trasmesso istanza di correzione, ex art. 17 del Regolamento ACF, con cui afferma che la decisione di che trattasi sarebbe affetta da errori materiali e di calcolo; ciò in quanto:

a) *“il controvalore complessivamente investito nei titoli azionari non interessati da prescrizione è pari ad € 60.070,08 e non € 73.020,00, come viceversa si legge: come si evince dal doc. 14 allegato alle Controdeduzioni ed esposto negli atti depositati ... il prezzo di carico fiscale delle azioni detenute è di € 12,77, che, applicato alle n. 4.704 azioni non interessate dalla prescrizione, determina un importo di € 60.070,08, notevolmente inferiore rispetto al valore conteggiato dal Collegio”;*

b) *“le somme incassate a titolo di dividendo dal solo [Ricorrente] ammontano ad € 18.303,54, valore esposto nelle Controdeduzioni (pag. 15) e dato dalla sommatoria degli importi annualmente riconosciuti a titolo di dividendo al cliente dal 2001 al 2017 e comprovato dal doc. 27 ivi allegato. Fermo restando tale valore documentato, applicando il criterio adottato dall’Ill.mo Collegio di conteggio dei dividendi maturati nell’arco temporale 2008-2017, non si comprende come l’importo indicato nella Decisione possa essere di soli € 724,75, stante che la sommatoria dei dividendi versati in quegli anni è pari ad € 11.145,78”.*

L'Intermediario ritiene, in conclusione, che *“al Ricorrente andrebbe riconosciuto un importo pari al controvalore complessivamente investito dal medesimo per gli acquisti in titoli azionari non interessati dall'intervenuta prescrizione (€ 60.070,08), da cui è detratto il valore attuale di detti titoli (€ 22.344,00 – indicato in Decisione) nonché le somme incassate a titolo di dividendo (€ 11.145,78) per un totale di € 26.580,30, oltre rivalutazione”*.

### **DIRITTO**

In merito a tale istanza si osserva quanto segue.

La prima doglianza sollevata risulta non fondata. Infatti, per determinare il *quantum* risarcitorio questo Collegio ha preso a riferimento le somme effettivamente versate dal Ricorrente in occasione degli investimenti non interessati da prescrizione, così come risultante dai documenti presenti nel fascicolo istruttorio, e non il valore fiscale di carico dei titoli interessati. Ebbene, le evidenze disponibili in atti confermano la correttezza del calcolo operato in sede di assunzione della decisione sopra richiamata.

Quanto alla seconda doglianza, si osserva che il Collegio ha inteso detrarre dal *quantum* risarcitorio riconosciuto al Ricorrente non tutti i dividendi da egli percepiti nel periodo 2008/2017, bensì e più propriamente solo quelli incassati per effetto del possesso delle azioni non interessate da prescrizione (*“pro-quota”*). Ebbene, anche in questo caso le evidenze disponibili in atti confermano la correttezza del calcolo operato in sede di assunzione della decisione sopra richiamata.

### **PQM**

Il Collegio ritiene non accoglibile l'istanza di correzione. Conseguentemente, dalla data di ricezione della presente decisione decorre un nuovo termine di trenta giorni per l'adempimento da parte dell'Intermediario della decisione n. 1530, pubblicata in data 10 aprile 2019.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi